

Ministero delle attività produttive – Circolare n. 3565/C del 28 agosto 2003: Chiarimenti in merito al differimento del termine di pagamento del diritto annuale a favore delle Camere di Commercio, di cui all’art. 5-ter del D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 212.

L’art. 5-ter del D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 212, ha differito il termine per il versamento del diritto annuale, di cui all’arti. 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dovuto per l’anno 2003, al 31 ottobre 2003.

Tenuto conto dei numerosi quesiti pervenuti da parte delle Camere di Commercio si ritiene opportuno fornire chiarimenti in merito all’applicazione del disposto sopra citato.

L’articolo 8, comma 2, del D.M. 11 maggio 2001, n. 359 stabilisce che il diritto annuale “è versato dai contribuenti, in un’unica soluzione, con le modalità previste dal Capo III del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte”.

A norma dell’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 30 aprile 2001, il contribuente può effettuare il versamento delle imposte dal 2 maggio al 20 giugno, senza alcuna maggiorazione e dal 21 giugno al 20 luglio, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo d’interesse corrispettivo.

Questo Ministero ritiene che il termine di versamento a cui si riferisce l’art. 5-ter della legge n. 212 sopra richiamata sia quella del 20 luglio, termine ultimo di versamento entro il quale i contribuenti hanno la possibilità di effettuare il versamento del diritto annuale, senza aggravio di sanzioni.

I contribuenti, pertanto, che versano il diritto annuale a partire dal 12 agosto 2003, giorno di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 143 del 2003, fino al 31 ottobre 2003, devono versare l’importo del diritto annuale dovuto per l’anno 2003, maggiorato dell’interesse corrispettivo, di cui all’art. 1, lett. b) del D.P.C.M. 30 aprile 2001, pari allo 0,40%.

Alla luce di tale interpretazione i contribuenti che hanno effettuato il versamento del diritto annuale dal 21 luglio 2003 all’ 11 agosto 2003, non possono essere considerati sanzionabili per tardivo versamento bensì dovranno provvedere, con le modalità che ciascuna Camera di Commercio riterrà opportune, al versamento dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

I contribuenti che al 31 ottobre 2003 non hanno ancora effettuato il versamento del diritto annuale saranno oggetto di sanzioni per omesso versamento, secondo le disposizioni del decreto di cui all’art. 5-quater della legge 21 febbraio 2003, n. 27.